Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 32 del 9 febbraio 2009 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 febbraio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 21

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreti concernenti l'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni prodotti fitosanitari.
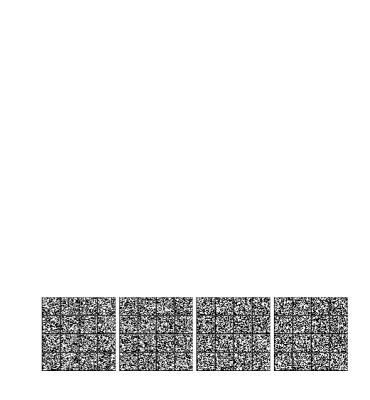
SOMMARIO

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Tebucombi DG».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 25 settembre 2008 dall'impresa CEREXAGRI ITALIA S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato TEBUCOMBI DG uguale al prodotto di riferimento denominato TEBUZOL S DISPERSS registrato al n. 12696 con D.D. in data 29 maggio 2008 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato TEBUZOL S DISPERSS dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato TEBUCOMBI DG è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Tebuconazolo e Zolfo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 29 maggio 2013 l'impresa CEREXAGRI ITALIA S.r.l. con sede in S. Carlo di Cesena (FC), via Terni n. 275 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE denominato TEBUCOMBI DG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 250-500 e kg 1-2-2,5-5-10-15-20-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa medesima ubicato in Marsiglia (Francia).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14474.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 10 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

TEBUCOMBI DG

FUNGICIDA IN GRANULI IDRODISPERDIBILI AD ATTIVITA' PREVENTIVA, CURATIVA ED ERADICANTE PER VITE, FRUTTIFERI ED ALTRE COLTURE

TEBUCOMBI DG

COMPOSIZIONE

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Tebuconazolo puro	g 4,5
Zolfo puro (esente da selenio)	g 70
Coformulanti q.b. a	g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle – Nocivo per gli organismi acquatici; può portare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Titolare dell'autorizzazione:

CEREXAGRI ITALIA S.r.l.

Via Terni, 275 – S. Carlo di Cesena (FC) tel. 0547 661523 / fax: 0547 661450

Officina di produzione

CEREXAGRI S.A., Marsiglia (Francia)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: g 250 - 500 / Kg 1- 2- 2,5 - 5 - 10 – 15 - 20 - 25

Partita N. ....

INFORMAZIONI MEDICHE

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Tebuconazolo 4,5% e Zolfo 70%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Tebuconazolo - Sintomi - Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose e dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistematica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell' intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.

Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia**: sintomatica.

Zolfo: non noti

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

TEBUCOMBI DG è una miscela fungicida a base di tebuconazolo e zolfo, pronta all'uso sotto in una particolare formulazione di microgranuli idrodisperdibili denominata DISPERSS per la sua immediata e completa dispersione anche in volumi d'acqua particolarmente ridotti. Tale formulazione inoltre rende molto agevole sia la manipolazione del prodotto che la sua messa in opera.

TEBUCOMBI DG esalta appieno le proprie caratteristiche quando applicato con criterio preventivo, tuttavia risulta efficace anche in modalità curativa od eradicante (peculiarità sia di tebuconazolo che di zolfo).

La presenza di una quota rilevante di zolfo, oltre a completare lo spettro d'azione della miscela, permette una corretta gestione delle problematiche legate alla potenziale insorgenza di resistenze nei confronti dei fungicidi appartenenti alla famiglia degli inibitori degli steroli (IBS).

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura	Avversità	Dose d'impiego
VITE (da tavola e da vino)	Oidio	220 g/hl
MELO	Ticchiolatura	220 – 280 g/hl
PERO	Ticchiolatura	220 – 280 g/hl
PESCO	Oidio, Monilia	280 – 410 g/hl
	Bolla	440 g/hl
FRUMENTO ed ORZO (fino a fine fioritura)	Oidio, Septoriosi, Ruggini, Fusarium, Mal del piede	5-5,5 kg/ha
ORTICOLE (Melone, Cetriolo, Cocomero, Zucca, Zucchino)	Oidio, Ruggini, Stemphylium	280 g/hl

Modalità d'impiego: Versare **TEBUCOMBI DG** direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua mantenendo l'agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego.

COMPATIBILITÀ Il prodotto è compatibile con tutti gli altri prodotti fitosanitari a reazione neutra. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 30 giorni per melo; 15 giorni per pero, 14 giorni per vite, 7 giorni per pesco, melone, cocomero, zucca; 3 giorni per cetriolo e zucchino.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE - Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.
Non immettere bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA - NON OPERARE CONTRO VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

09A00885

DECRETO 10 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Tiogold Combi».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 25 settembre 2008 dall'impresa CEREXAGRI ITALIA S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato TIOGOLD COMBI uguale al prodotto di riferimento denominato TEBUZOL S DISPERSS registrato al n. 12696 con D.D. in data 29 maggio 2008 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato TEBUZOL S DISPERSS dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato TIOGOLD COMBI è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Tebuconazolo e Zolfo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 29 maggio 2013 l'impresa CEREXAGRI ITALIA S.r.l. con sede in San Carlo di Cesena (FC), via Terni n. 275 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE denominato TIOGOLD COMBI con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 250-500 e kg 1-2-2,5-5-10-15-20-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa medesima ubicato in Marsiglia (Francia).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14473.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 10 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
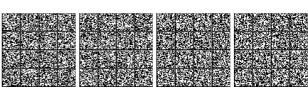
TIOGOLD COMBI

FUNGICIDA IN GRANULI IDRODISPERDIBILI AD ATTIVITA' PREVENTIVA, CURATIVA ED ERADICANTE PER VITE, FRUTTIFERI ED ALTRE COLTURE

TIOGOLD COMBI

COMPOSIZIONE
Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Tebuconazolo puro g 4,5
Zolfo puro (esente da selenio) g 70
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle – Nocivo per gli organismi acquatici; può portare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Titolare dell'autorizzazione:
CEREXAGRI ITALIA S.r.l.
Via Terni, 275 – S. Carlo di Cesena (FC) tel. 0547 661523 / fax: 0547 661450

Officina di produzione
CEREXAGRI S.A.- Marsiglia (Francia)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: g 250 - 500 / Kg 1- 2- 2,5 - 5 - 10 – 15 - 20 - 25

Partita N. ....

INFORMAZIONI MEDICHE
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Tebuconazolo 4,5% e Zolfo 70%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Tebuconazolo - Sintomi - Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose e dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistematica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell' intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia**: sintomatica.
Zolfo: non noti
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
TIOGOLD COMBI è una miscela fungicida a base di tebuconazolo e zolfo, pronta all'uso sotto in una particolare formulazione di microgranuli idrodisperdibili denominata DISPERSS per la sua immediata e completa dispersione anche in volumi d'acqua particolarmente ridotti. Tale formulazione inoltre rende molto agevole sia la manipolazione del prodotto che la sua messa in opera.
TIOGOLD COMBI esalta appieno le proprie caratteristiche quando applicato con criterio preventivo, tuttavia risulta efficace anche in modalità curativa od eradicante (peculiarità sia di tebuconazolo che di zolfo).
La presenza di una quota rilevante di zolfo, oltre a completare lo spettro d'azione della miscela, permette una corretta gestione delle problematiche legate alla potenziale insorgenza di resistenze nei confronti dei fungicidi appartenenti alla famiglia degli inibitori degli steroli (IBS).

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura	Avversità	Dose d'impiego
VITE (da tavola e da vino)	Oidio	220 g/hl
MELO	Ticchiolatura	220 – 280 g/hl
PERO	Ticchiolatura	220 – 280 g/hl
PESCO	Oidio, Monilia	280 – 410 g/hl
	Bolla	440 g/hl
FRUMENTO ed ORZO (fino a fine fioritura)	Oidio, Septoriosi, Ruggini, Fusarium, Mal del piede	5-5,5 kg/ha
ORTICOLE (Melone, Cetriolo, Cocomero, Zucca, Zucchino)	Oidio, Ruggini, Stemphylium	280 g/hl

Modalità d'impiego: Versare **TIOGOLD COMBI** direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua mantenendo l'agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego.

COMPATIBILITÀ Il prodotto è compatibile con tutti gli altri prodotti fitosanitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 30 giorni per melo; 15 giorni per pero, 14 giorni per vite, 7 giorni per pesco, melone, cocomero, zucca; 3 giorni per cetriolo e zucchino.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE - Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.
Non immettere bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA - NON OPERARE CONTRO VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

09A00886

DECRETO 10 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Glinet».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n.260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risolse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 1° luglio 2008 dall'impresa FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato GLINET uguale al prodotto di riferimento denominato GLIPHOGAN TOP MK registrato al n. 8984 con D.D. in data 11 novembre 1996 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato GLIPHOGAN TOP MK dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato GLINET è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Glifosate;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2012 l'impresa FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH con sede in StraBburger Str.5 Eschwege 37269 (Germania) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE-PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato GLINET con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100-200-500 e litri 1-5-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa AGAN CHEMICAL MANUFACTURER Ltd. Ashdod (Israele) e prodotto presso lo stabilimento dell'impresa ALTHALLER ITALIA S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14373.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 10 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

GLINET
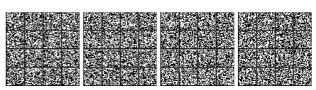
Composizione
Glifosate acido puro 30,4 g (=360 g/L)
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)
Coformulanti q.b. a 100 g

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Straßburger Str. 5
Eschwege 37269 (Germania)

IRRITANTE

Stabilimenti di produzione:
ALTHALLER ITALIA SRL - San Colombano al Lambro (MI)
AGAN CHEMICAL MANUFACTURER Ltd
Ashdod 77102 (Israele)
Distribuito da:
KOLLANT S.p.a. – Vigonovo (VE)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Registrazione Ministero della Sanità
n. del

Confezioni: ml 100 –200- 500; Litri 1 – 5 – 20

Partita n.......

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO:

GLINET è un erbicida da impiegarsi in post emergenza delle erbe infestanti nel controllo di specie mono e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni.
Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti.
GLINET non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.

GLINET

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

ATTREZZATURE, QUANTITÀ D'ACQUA E MISCELE:

* Per evitare il contatto con le colture da diserbare impiegare pressioni basse ed attrezzature selettive o munite di schermo protettivo o munite di ugelli con spruzzo controllato (GDC, specchio, ventagli).
* Non impiegare più di 200 - 300 l/ha . Qualora sia necessario controllare le infestanti che nascono successivamente al trattamento con GLINET, impiegare prodotti ad azione residuale.
* in tutti i casi in cui **GLINET** è impiegato in miscela con formulati la cui efficacia non è ben conosciuta effettuare prima piccole prove di saggio.

AVVERTENZE:
* impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari é inefficace.
* agitare bene prima dell'uso sia la confezione che la miscela
* non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche.
* teme il gelo
* l'impiego su mais è consentito solo sull'interfila
* da non impiegare in pre raccolto

CAMPI DI IMPIEGO:

* Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: Agrumi, Pomacee (melo, pero), noce, olivo e vite.
* Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce anche il tronco ben lignificato: Drupacee (albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino).
* Colture per le quali l'impiego è possibile solo con l'uso di attrezzature selettive: ortaggi (carciofo, carota, fagiolino, fava, melanzana, pisello, pomodoro), patata, mais solo interfila, soia, bietola da zucchero, rosa, vivai e semenzali di floreali, ornamentali, forestali e di pioppo.
* Terreni senza coltura con applicazione in post - emergenza delle infestanti, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, soia, riso, prati, vivai.
* Vivai e semenzali con applicazione in post - emergenza delle infestanti, di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.

DOSI :

Queste variano in funzione della sensibilità dell'infestante e del tipo di attrezzatura impiegata.

Annuali e bienni:
1 - 3 L/ha: Alopecurus sp., Avena sp., Lolium sp., Mercurialis sp., Poa sp., Riso crodo, Amni majus, Amaranthus sp., Calendula sp., Chenopodium sp., Orobanche, Portulaca sp., Raphanus sp., Senecio sp., Sinapis sp., Stellaria sp., Veronica sp.

Perenni:
3,5 - 4,5 L/ha: Agropyron repens, Cerex sp., Euphorbia sp., Glyceria sp., Hipericum sp., Leersia oryzoidea, Phalaris sp., Rumex sp., Sonchus sp., Sorghum halepense
5 - 6 L/ha: Alisma sp., Asfodelus sp., Butomus sp., Cyperus sp., Ferula sp., Juncus sp., Nardus sp., Scirpus sp., Sparganium sp., Tussilago sp.
7 - 9 L/ha: Agrosstis sp., Alium sp., Artemisia sp., Arundo sp., Cynodon sp., Eracleum sp., Glechoma sp., Oxalis sp., Paspalum sp., Phragmines sp., Pteridium sp., Ranunculus sp., Rubus sp., Tipha sp., Urtica sp.
10 L/ha: Aristolochia sp., Clematis sp., Convolvolus sp., Rubia peregrina.

Per il diserbo dell'olivo (olive da olio) per il controllo delle infestanti sopra indicate la dose massima di impiego è di 6 litri/ha (corrispondenti a 2,16 kg/ha di sostanza attiva)

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

FITOTOSSICITÁ: Il prodotto non è selettivo

Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo (olive da olio) sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ED GIU08

GLINET

Composizione
- Glifosate acido puro 30,4 g (= 360 g/L)
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)
- Coformulanti qb a 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / Schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Straßburger Str. 5- Eschwege 37269 - Germania

Registrazione Ministero della Sanità n. del

Stabilimenti di produzione:
ALTHALLER ITALIA SRL - San Colombano al Lambro (MI)
AGAN CHEMICAL MANUFACTURER Ltd
Ashdod 77102 (Israele)

Distribuito da:
KOLLANT S.p.a. – Vigonovo (VE)

Confezioni: ml 100 Partita n............

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Ed giu08

09A00887

DECRETO 10 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Raptor».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 11 settembre 2008 dall'impresa DIACHEM S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato RAPTOR uguale al prodotto di riferimento denominato LAS VEGAS registrato al n. 10477 con D.D. in data 19.4.2000 dell'impresa Terranalisi S.r.l. con sede in Cento (FE);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato LAS VEGAS dell'impresa Terranalisi S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato RAPTOR è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Fluazifop-P-Butile;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 l'impresa DIACHEM S.p.A con sede in Albano S. Alessandro (BG), via Tonale n. 15 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario NOCIVO-PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato RAPTOR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-200-250-500-750 e litri 1-2-2,5-3-5-7.5-10-15-20.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa DIACHEM S.p.A. UP-SIFA – Caravaggio (BG) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/5 febbraio 2007.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14466.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 10 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

RAPTOR

ERBICIDA GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA SELETTIVO PER NUMEROSE COLTURE SIA ERBACEE SIA ARBOREE - CONCENTRATO EMULSIONABILE

RAPTOR
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
FLUAZIFOP-P BUTILE puro g 13,3 (g/l 125)
Coformulanti q. b. a 100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 - ALBANO S. A. (BG)
Tel. 035 581120
OFFICINA DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
Registrazione del Ministero della Salute n. del
CONTENUTO: ml 50; 100; 200; 250; 500; 750;
litri 1; 2; 2,5; 3; 5; 7,5; 10; 15; 20
Riferimento partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia e rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE – RAPTOR è un erbicida selettivo specifico per il controllo delle infestanti graminacee. Esso è assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato, per via sistemica, sia verso gli apici vegetativi, sia verso le radici, i rizomi e gli stoloni. Il prodotto è assorbito rapidamente (entro 3 ore dal trattamento) ed i primi sintomi appaiono nell'ambito di una settimana.
MODALITA' D'IMPIEGO - RAPTOR si distribuisce con attrezzature a bassa pressione (2-3 atm.) utilizzando ugelli a ventaglio o a specchio. Intervenire durante le ore fresche del giorno, su infestanti in attiva crescita, impiegando volumi d'acqua medi (litri 200-400/ha), onde favorire la uniforme copertura della vegetazione ed aggiungendo ml 350-500/hl di un bagnante non ionico.
Trattare quando le infestanti graminacee si trovano nello stadio:
- di 1-3 foglie/accestimento per le annuali e le bienni, quali Avena (Avena spp.), Bromo (Bromus spp.), Coda di volpe (Alopecurus spp.), Digitaria (Digitaria sanguinalis), Giavone (Echinochloa spp.), Setaria (Setaria spp.), Sorghetta da seme (Sorghum halepense), Loglio (Lolium spp.), Falaride (Phalaris spp.), ricacci di frumento e orzo; di 30-50 cm di altezza per la Sorghetta da rizoma (Sorghum halepense). L'erba fienarola (Poa annua) è mediamente resistente.

CAMPO E DOSI D'IMPIEGO

COLTURE	INFESTANTI	DOSE L/HA
agrumi: arancio, mandarino, limone, clementino, cedro, pompelmo, tangerino, chinotto, kumquat, arancio amaro drupacee: pesco, ciliegio, susino pomacee: melo, pero nocciolo, olivo, vite	graminacee annuali e bienni	1,5-2
Ortaggi:		
cavoli di Bruxelles, cavoli cinesi, cavoli neri, altri cavoli a foglia, carciofo, sedano, finocchio, peperone, melanzana, ravanello, cipolla	graminacee annuali e bienni	1,5-2
fagiolo, fagiolino, pisello, fava (intervenire prima della fioritura)	sorghetta da rizoma	2-2,5
patata	graminacee annuali e perenni	1,5-2
barbabietola da zucchero	graminacee annuali e bienni	1,25-2
	sorghetta da rizoma	2-2,5
oleaginose: girasole, soia, colza foraggiere leguminose: trifoglio	graminacee annuali e bienni	1,5-2
	sorghetta da rizoma	2-2,5
tabacco floreali: in pieno campo ed in serra (rosa, garofano, liliacee, bulbose, gerbera, geranio, viola, petunia, crisantemo, strelizia)	graminacee annuali e bienni	1,5-2

Attenzione: adottare le dosi minori con infestanti nello stadio più giovanile e in condizioni ottimali d'impiego. Nelle applicazioni localizzate adottare la concentrazione del 2% (litri 2 di RAPTOR in 100 litri d'acqua). Non trattare infestanti che si trovano in stato di stress (siccità, danneggiamento, abbassamento di temperatura, pascolo, ecc.). L'efficacia del prodotto può essere ridotta in presenza di terreno secco ed umidità relativa dell'aria inferiore al 60%.

FITOTOSSICITA' – Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
COMPATIBILITA' – **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' – Evitare di contaminare corsi d'acqua, perché il prodotto è nocivo per i pesci.
Avvertenze agronomiche - Da non usare su terreni grossolanamente sabbiosi. Da non usare sullo stesso appezzamento più di due volte l'anno.
INTERVALLO DI SICUREZZA – Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta: Agrumi, pesco, ciliegio, susino, melo, pero, nocciolo, olivo, vite, cavoli, carciofo, sedani, finocchio, solanacee, ravanello, cipolla, fagiolo, fagiolino, pisello, fava **30 giorni;** Patata **50 giorni;** Barbabietola da zucchero, girasole, soia, colza, trifoglio, tabacco **60 giorni.**

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Etichetta in formato ridotto

RAPTOR

ERBICIDA GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA SELETTIVO PER NUMEROSE COLTURE SIA ERBACEE SIA ARBOREE - CONCENTRATO EMULSIONABILE

RAPTOR

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

FLUAZIFOP-P BUTILE puro g 13,3 (g/l 125)

Coformulanti q. b. a 100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. –
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 - ALBANO S. A. (BG)
Tel. 035 581120

OFFICINA DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

CONTENUTO: ml 50; 100.

Riferimento partita n.:

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

09A00888

DECRETO 10 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Profy».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 9 settembre 2008 dall'impresa AGRI STAR SYSTEM S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PROFY uguale al prodotto di riferimento denominato MOLOK registrato al n. 13187 con D.D. in data 28 marzo 2006 dell'impresa Prochimag di Mandrioli Giuseppe con sede in Bologna;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato MOLOK dell'impresa Prochimag;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato PROFY è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Buprofezin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 marzo 2011 l'impresa AGRI STAR SYSTEM S.r.l. con sede in Bologna, via Martiri di Monte Sole, 29/b è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato PROFY con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-5.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: CHEMIA S.p.A. S.Agostino (FE) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14464.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 10 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PROFY

Insetticida regolatore di crescita chitino-inibitore
Tipo di formulazione : sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
-BUPROFEZIN puro g. 40,5 (= 430 g/lt)
-Coformulanti qb a 100

FRASI DI RISCHIO : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Pericoloso per l'ambiente

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
:

AGRISTAR SYSTEM srl – via Martiri di Monte sole 29/b - Bologna
Registrazione n............ del .... del Ministero della Salute
Officina di produzione: CHEMIA spa – S.Agostino (FE)
Contenuto netto: kg. 1 - 5 - Partita n°.....

INFORMAZIONI MEDICHE : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO E CARATTERISTICHE
Il MOLOK è un insetticida regolatore di crescita chitino-inibitore in formulazione di sospensione concentrata, che agisce per contatto, per ingestione e per asfissia, non è sistemico ma parzialmente citotropico. Blocca la crescita di alcuni insetti negli stadi pre-immaginali interferendo nei processi di formazione della chitina. Possiede inoltre azione sterilizzante sulle femmine, interferendo sull'ovogenesi e sull'embriogenesi. Viene impiegato sulle seguenti colture (dosaggi riferiti a q.le acqua):
Melo, Pero, Pesco, Actinidia, Olivo : contro Cocciniglia di San Josè (Quadraspidioto) a 60-80 g/hl [minimo 2 kg/ha] intervenire sulle larve svernanti a punte verdi-orecchiette di topo per le pomacee, Bottoni rosa per il Pesco, Actinidia Cocciniglia bianca (Diaspis pentagona) 60-80 g/hl (64-85 ml/hl) [minimo 2 kg/ha] intervenire alla migrazione delle neanidi.
Vite : Cicaline (Scaphoideus titanus, Empoasca vitis) 100 g/hl. (106 ml/hl) Intervenire sulle larve Cocciniglie 60 g/hl (64 ml/hl).
Agrumi (Arancio, Limone, Mandarino, Clementino, Tangerino) : Cocciniglie (Aonidiella aurantii, ecc.) 60-80g/hl (64-85 ml/hl) [minimo 2 kg/ha], da solo; 69-80 g/hl (73 – 85 ml/hl) [1,5 kg/ha] in miscela con Olio minerale all'80% (1-1,5 l/hl) intervenire alla migrazione delle neanidi Mosca bianca e altri Aleurodidi 60 g/hl (64 ml/hl).
Olivo : Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissatie oleae) 60-80-150 g/hl (64-85-160 ml/hl) [minimo 2 kg/ha] da solo; 60-80 g/hl (64-85 ml/hl) [1,5 kg/ha] in miscela con un Olio Minerale all' 80% (1-1,5 l/hl) intervenire alla migrazione delle neanidi.
Colture Ortive (pomodoro, peperone, melanzana, melone, cetriolo, zucchino, fagiolo, fagiolino, pisello, lattuga): larve di Aleurodidi: Trialeurodes vaporariorum 70 g/hl (75 ml/hl), Bemisia tabaci 60 g/hl (64 ml/hl)
Riso: Cicaline 60-100 g/hl (64-106 ml/hl).
Cotone : larve di Aleurodidi (Bemisia tabaci) 60 g/hl (64 ml/hl).
Colture Floreali, Ornamentali, Forestali, Vivai : Cocciniglie 100-120 g/hl (106 – 127 ml/hl) [neanidi in migrazione] 100-120 g/hl (106-127 ml/hl) [forme svernanti alla ripresa vegetativa]
Avvertenze: Il prodotto non elimina gli adulti, pertanto qualora fosse necessario un effetto abbattente immediato, miscelare con un idoneo adulticida. E' necessaria una completa ed abbondante bagnatura della vegetazione trattata.
COMPATIBILITÀ : il prodotto è incompatibile con i formulati a reazione alcalina
AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ : evitare il contatto con le parti verdi delle colture arboree e con tutte le colture erbacee.
Intervallo di sicurezza: Arancio, Limone, Clementino, Tangerino, Mandarino, Melo, Pero, Pesco 7 gg. Melanzana, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Peperone, Melone, Cetriolo, Zucchino 3 gg. Pomodoro 2 gg. Vite 15 gg. Actinidia 30 gg. Olivo 28 gg. Riso 21 gg. Cotone 24 gg. Lattuga, Frumento 14 gg.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

09A00889

DECRETO 10 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Bio-Futur».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 9 ottobre 2008 dall'impresa BIONATURA S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato BIO-FUTUR uguale al prodotto di riferimento denominato SPRINTEX NEW L registrato al n. 12568 con D.D. in data 15 marzo 2005 dell'impresa Biolchim S.p.A. con sede in Medicina (BO);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato SPRINTEX NEW L dell'impresa Biolchim S.p.A.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato BIO-FUTUR è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva NAA;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 15 marzo 2010 l'impresa BIONATURA S.r.l. con sede in Medicina (BO), via S. Carlo, 2130 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BIO-FUTUR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 250 e litri 1-5-25.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dall'impresa: BIOLCHIM S.p.A. Medicina (BO) autorizzato con decreto del 1° febbraio 1983.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14495.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 10 gennaio 2009

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO
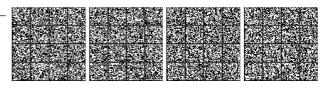
Norme Precauzionali :
Conservare la confezione ben chiusa; Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone; Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore; Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superfice; Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Informazioni per il medico

Sintomi (nell'animale da esperimento) : depressione del SNC, bradicardia e dispnea. **Terapia :** Sintomatica
Avvertenza : Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche

Bio-Futur è un acceleratore naturale di crescita per le colture di seguito riportate. Tale crescita è determinata da una accelerazione della mitosi, sostenuta da una adeguata alimentazione. Bio-Futur svolge anche attività complementare nei confronti dell'anticipo della fioritura e della maturazione, nonché un aumento dell'allegagione, della pezzatura dei frutti e della colorazione della buccia. Va distribuito per via fogliare e in fertirrigazione.

Modalità d'impiego

- PERO E MELO
  - **per una migliore allegagione,** effettuare un trattamento nella fase di fioritura quando il 20 - 30% dei fiori sono aperti, alla dose di 30 - 50 ml/hl
  - **come anticascolante,** intervenire ai primi sintomi della cascola alla dose di 150 - 200 ml/hl utilizzando 15 ettolitri d'acqua per ettaro.
  - **in fertirrigazione ,** per accrescere la capacità assorbente delle radici, alla dose di .... 2 - 2,5 l/ha
- PESCO, OLIVO
  - **per una maggiore capacità assorbente delle radici, fioritura, allegagione e colorazione dei frutti,** alla dose di ....30 - 50 ml/hl
  - **in fertirrigazione** alla dose di ....2,5 - 5 l/ha
- COLTURE ORTICOLE

FRAGOLA :
- **per l'anticipo della fioritura ed una più precoce raccolta,** intervenire con due o più trattamenti: il primo 20 - 30 giorni prima della prevista fioritura; il secondo dopo l'allegagione alla dose di 50 ml/hl impiegando 300-400 litri d'acqua per ettaro.
- **In fertirrigazione,** per accrescere la capacità assorbente delle radici, alla dose di..2,5 l/ha

CARCIOFO :
- **per anticipare la produzione dei capolini,** intervenire alla formazione del primo abbozzo fiorale alla dose di 50 ml/hl utilizzando 4-5 ettolitri d'acqua per ettaro. Ripetere il trattamento ogni 15 - 20 giorni

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA :
- **per una maggiore fioritura, allegagione, pezzatura e colorazione dei frutti,** intervenire con due o più trattamenti irrorando tutta la vegetazione alla dose di...50 ml/hl impiegando 300-500 litri d'acqua per ettaro.

Bio-Futur

Fitormone - Fitostimolante
Liquido solubile

Partita n.:*

Composizione:
NAA (acido α - naftalenacetico) puro.......... g 1 (= 12 g/l)
Coformulanti q.b. a...................................... g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Bionatura S.r.l. – Via S. Carlo, 2130 – Medicina (BO)
Tel 051 69.70.198

Officina di Produzione :
Biolchim S.p.A. - Medicina (BO)

Registrazione n. xxxxx Ministero del lavoro, salute, politiche sociali del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : ml 250; Litri 1 – 5 – 25

Il primo trattamento deve essere effettuato alla dose di 50 ml/hl prima della fioritura; il secondo ed i successivi dopo la formazione dei primi frutti.
- **In fertirrigazione** per accrescere la capacità assorbente delle radici, alla dose di ....2 - 2,5 l/ha

ZUCCHINO :
- **per favorire l'ingrossamento dei frutti ed una più uniforme e anticipata pezzatura,** intervenire con due o più trattamenti; il primo appena formati i primi frutticini, irrorando tutte le piante alla dose di50 ml/hl impiegando 300-500 litri d'acqua per ettaro. Ripetere il trattamento ad intervalli di 15 - 20 giorni appena si sono formati i nuovi frutti.

SPINACIO :
- **per un più precoce sviluppo e dimensione fogliare,** sono consigliati due o più trattamenti a distanza di 15 - 20 giorni, alla dose di 50 ml/hl impiegando 300-500 litri d'acqua per ettaro.

- COLTURE FLORICOLE IN SERRA ED IN PIENO CAMPO :
  - **per aumentare la fioritura e per la formazione di fiori più grandi,** sono consigliati tre o più trattamenti a distanza di 10 - 20 giorni, a partire dalle prime fasi di piena attività vegetativa, alla dose di 25 - 50 ml/hl

Nelle applicazioni fogliari, se la temperatura supera i 25 - 30 °C, occorre abbassare il dosaggio del 20%.

Compatibilità : il prodotto è miscibile con i fertilizzanti fogliari.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : il prodotto è fitotossico per le pere Decana del Comizio.

Sospende i trattamenti :
27 giorni prima della raccolta di fragola
24 giorni prima della raccolta su olivo
7 giorni prima della raccolta per melo, pero, pesco,pomodoro, peperone, zucchine, spinacio, carciofo

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

09A00890

DECRETO 10 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zeanet 75 WG».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 22 settembre 2008 dall'impresa SCAM S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ZEANET 75 WG uguale al prodotto di riferimento denominato SAHEL 75 WG registrato al n. 12550 con D.D. in data 29 maggio 2008 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato SAHEL 75 WG dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato ZEANET 75 WG è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Nicosulfuron;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 29 maggio 2013 l'impresa SCAM S.p.A. con sede in Modena, Strada Bellaria, 164 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato ZEANET 75 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,050-0,080-0,100-0,200-0,400.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dalle imprese: SULPHUR MILLS LIMITED – Dist.Bharuch, Gujarat (India) e STEFES GmbH – Hamburg (D), nonchè confezionato presso gli stabilimenti delle imprese:

SCAM. S.p.A. - Modena autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990;

TORRE S.r.l. – Fraz.Torrenieri di Montalcino (SI) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14471.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 10 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ZEANET 75 WG

Diserbante di post-emergenza selettivo per il mais in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Nicosulfuron puro g 75
- Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41100 Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione: Sulphur millls limited – Dist.Bharuch, Gujarat (India)
Stefes GmbH – Hamburg (D)
Stabilimento di confezionamento: SCAM S.p.a. – Modena - Torre Srl -Fraz.Torrenieri di Montalcino (SI)
Distribuito da: S.I.V.A.M. Spa – Via Scarlatti, 30 – Milano - DEMETRA Italia S.r.l. – Via S.Vitale, 5 – Sesto Imolese – Imola (BO)
AGRIMPORT SPA – Via Piani 1 – Bolzano - Open Green Srl – Via Dante Ruffini, 22 - Cremona
Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. del
Kg 0,050-0,080-0,100-0,200-0,400 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: in caso di intossicazione ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE ZEANET 75 WG è un diserbante di post-emergenza selettivo per il controllo delle principali infestanti graminacee e a foglia larga del mais. Viene rapidamente assorbito dalle foglie e, limitatamente, dalle radici delle piante trattate e traslocato, mediante i flussi linfatici, agli apici vegetativi. Il prodotto blocca la crescita delle malerbe subito dopo la penetrazione all'interno degli organi vegetali, riducendo così la competizione con la coltura; successivamente si evidenziano i sintomi visibili, quali ingiallimenti e necrosi dei tessuti, cui si accompagna la morte delle infestanti.
ZEANET 75 WG è particolarmente efficace nei confronti di graminacee quali Avena *(Avena spp.)*, Agropiro *(Agropyron repens)*, Coda di volpe *(Alopecurus myosuroides)*, Giavone *(Echinocloa crus-gallis)*, Loglio *(Lolium spp.)*, Setaria *(Setaria spp.)* Sorghetta da seme e da rizoma *(Sorghum halepense)* e di numerose malerbe a foglia larga quali Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Ambrosia *(A. artemisifolia)*, Carota selvatica *(Ammi majus)*, Forbicina *(Bidens tripartita)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Ruchetta selvatica *(Diplotaxis spp.)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Camomilla *(Matricaria camomilla)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Erba Mercurella *(Mercurialis annua)*, Lattaiola *(Picris echioides)*, Persicaria *(Polygonum persicaria)*, Persicaria maggiore *(Polygonum lapathifolium)*, Erba porcellana *(Portulaca oleracea)*, Rafano *(Raphanus raphanistrum)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Grespino *(Sonchus oleraceus)*, Centocchio *(Stellaria media)*. Meno sensibili all'azione del diserbante risultano alcune malerbe quali Panico *(Panicum spp.)*, Sanguinella *(Digitaria sanguinalis)*, Stramonio *(Datura stramonium)*, Topinambur *(Helianthus tuberosus)*, Fitolacca *(Phitolacca americana)*, Cipero *(Cyperus spp.)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvolus)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Nappola o Spino d'asino *(Xanthium spp.)*.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
ZEANET 75 WG si impiega da quando la coltura ha raggiunto la stadio delle 2-3 foglie fino alle 5-6 foglie. I risultati migliori si ottengono quando le infestanti dicotiledoni hanno 2-4 foglie e le graminacee hanno uno sviluppo compreso fra le 2 foglie e l'inizio dell'accestimento. La Sorghetta da rizoma risulta particolarmente sensibile al diserbante fra i 10 e 20 cm di altezza.
ZEANET 75 WG va applicato alla dose di 60-80 g/ha; la dose minore è consigliata su infestanti sensibili od in presenza di malerbe nelle prime fasi di sviluppo. Per il controllo della Sorghetta da rizoma e di infestanti sviluppate o mediamente sensibili utilizzare il dosaggio più elevato.
Nei casi di infestazioni a nascita scalare è opportuno frazionare l'intervento diserbante, effettuando una prima applicazione alla dose di 60 g/ha seguita da un secondo trattamento a distanza di 7-10 giorni alla dose di 30 g/ha. Nel caso di infestazioni comprendenti malerbe mediamente o scarsamente sensibili è consigliabile utilizzare ZEANET 75 WG in miscela con formulati a base di Dicamba, Fluroxipir, Sulcotrione, Mesotrione, ecc..
ZEANET 75 WG va applicato su colture di mais in buono stato vegetativo e su infestanti in fase di attiva crescita. Evitare di trattare con temperature inferiori ai 10°C e superiori ai 25°C od in presenza di stress idrici. Utilizzare volumi di acqua compresi fra 200 e 400 l/ha, impiegando pompe a media o bassa pressione e ugelli a ventaglio. L'aggiunta di un bagnante adesivo non ionico o di olio (minerale o vegetale) aumenta l'efficacia del trattamento erbicida. L'assorbimento del diserbante da parte delle infestanti è da ritenersi ottimale quando siano trascorse almeno 4 ore fra il trattamento ed eventuali piogge
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
ZEANET 75 WG, dopo essere stato dosato, deve essere versato direttamente nella botte riempita per circa un quarto o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'irroratore. Mantenendo l'agitatore in funzione, portare a volume il serbatoio; effettuare quindi il trattamento mantenendo costantemente la poltiglia in agitazione, anche durante eventuali soste con irroratore chiuso.
AVVERTENZE
- Non impiegare ZEANET 75 WG su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride.
- I geoinsetticidi a base di Teflutrin, Benfuracarb, Carbosulfan, Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specie nel trattamento unico che potrebbero dare origine a fenomeni di fitotossicità

- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

a) Svuotato il serbatoio, risciacquarlo accuratamente con acqua pulita unitamente alla pompa e alla barra di distribuzione; svuotare quindi nuovamente l'impianto di distribuzione.

b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione al 5% di ipoclorito di sodio nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barra di distribuzione mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.

c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto precedentemente.

d) Eliminare accuratamente le tracce di ipoclorito di sodio risciacquando completamente serbatoio, pompa e barra con acqua pulita.

e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ipoclorito di sodio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Etichetta formato ridotto ai sensi dell'Art.16 comma 2 del D.L. 194/95 per le taglie da g 50-80-100

ZEANET 75 WG

Diserbante di post-emergenza selettivo per il mais in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Nicosulfuron puro	**g**	**75**
- Coformulanti	**q.b. a g**	**100**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41100 Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione: Sulphur millls limited – Dist.Bharuch, Gujarat (India)
Stefes GmbH Wendenstr. 21b – Hamburg (D)
Stabilimento di confezionamento: SCAM S.p.a. – Modena Torre Srl -Fraz.Torrenieri di Montalcino (SI)
Distribuito da: S.I.V.A.M. Spa – Via Scarlatti, 30 – Milano - DEMETRA Italia S.r.l. – Via S.Vitale, 5 – Sesto Imolese – Imola (BO)
AGRIMPORT SPA – Via Piani 1 – Bolzano - Open Green Srl – Via Dante Ruffini, 22 - Cremona
Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. del
g 50-80-100 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO **Sintomi**: in caso di intossicazione ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
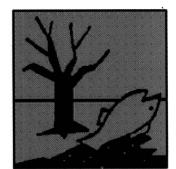
Foglio illustrativo

ZEANET 75 WG

Diserbante di post-emergenza selettivo per il mais in microgranuli idrodispersibili

CARATTERISTICHE ZEANET 75 WG è un diserbante di post-emergenza selettivo per il controllo delle principali infestanti graminacee e a foglia larga del mais. Viene rapidamente assorbito dalle foglie e, limitatamente, dalle radici delle piante trattate e traslocato, mediante i flussi linfatici, agli apici vegetativi. Il prodotto blocca la crescita delle malerbe subito dopo la penetrazione all'interno degli organi vegetali, riducendo così la competizione con la coltura; successivamente si evidenziano i sintomi visibili, quali ingiallimenti e necrosi dei tessuti, cui si accompagna la morte delle infestanti.

ZIRCON75 WG è particolarmente efficace nei confronti di graminacee quali Avena *(Avena spp.)*, Agropiro *(Agropyron repens)*, Coda di volpe *(Alopecurus myosuroides)*, Giavone *(Echinocloa crus-gallis)*, Loglio *(Lolium spp.)*, Setaria *(Setaria spp.)* Sorghetta da seme e da rizoma *(Sorghum halepense)* e di numerose malerbe a foglia larga quali Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Ambrosia *(A. artemisifolia)*, Carota selvatica *(Ammi majus)*, Forbicina *(Bidens tripartita)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Ruchetta selvatica *(Diplotaxis spp.)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Camomilla *(Matricaria camomilla)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Erba Mercurella *(Mercurialis annua)*, Lattaiola *(Picris echioides)*, Persicaria *(Polygonum persicaria)*, Persicaria maggiore *(Polygonum lapathifolium)*, Erba porcellana *(Portulaca oleracea)*, Rafano *(Raphanus raphanistrum)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Grespino *(Sonchus oleraceus)*, Centocchio *(Stellaria media)*. Meno sensibili all'azione del diserbante risultano alcune malerbe quali Panico *(Panicum spp.)*, Sanguinella *(Digitaria sanguinalis)*, Stramonio *(Datura stramonium)*, Topinambur *(Helianthus tuberosus)*, Fitolacca *(Phitolacca americana)*, Cipero *(Cyperus spp.)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvolus)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Nappola o Spino d'asino *(Xanthium spp.)*.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

ZEANET 75 WG si impiega da quando la coltura ha raggiunto la stadio delle 2-3 foglie fino alle 5-6 foglie. I risultati migliori si ottengono quando le infestanti dicotiledoni hanno 2-4 foglie e le graminacee hanno uno sviluppo compreso fra le 2 foglie e l'inizio dell'accestimento. La Sorghetta da rizoma risulta particolarmente sensibile al diserbante fra i 10 e 20 cm di altezza.

ZEANET 75 WG va applicato alla dose di 60-80 g/ha; la dose minore è consigliata su infestanti sensibili od in presenza di malerbe nelle prime fasi di sviluppo. Per il controllo della Sorghetta da rizoma e di infestanti sviluppate o mediamente sensibili utilizzare il dosaggio più elevato.

Nei casi di infestazioni a nascita scalare è opportuno frazionare l'intervento diserbante, effettuando una prima applicazione alla dose di 60 g/ha seguita da un secondo trattamento a distanza di 7-10 giorni alla dose di 30 g/ha. Nel caso di infestazioni comprendenti malerbe mediamente o scarsamente sensibili è consigliabile utilizzare ZEANET 75 WG in miscela con formulati a base di Dicamba, Fluroxipir, Sulcotrione, Mesotrione, ecc..

ZEANET 75 WG va applicato su colture di mais in buono stato vegetativo e su infestanti in fase di attiva crescita. Evitare di trattare con temperature inferiori ai 10°C e superiori ai 25°C od in presenza di stress idrici. Utilizzare volumi di acqua compresi fra 200 e 400 l/ha, impiegando pompe a media o bassa pressione e ugelli a ventaglio. L'aggiunta di un bagnante adesivo non ionico o di olio (minerale o vegetale) aumenta l'efficacia del trattamento erbicida. L'assorbimento del diserbante da parte delle infestanti è da ritenersi ottimale quando siano trascorse almeno 4 ore fra il trattamento ed eventuali piogge

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

ZEANET 75 WG, dopo essere stato dosato, deve essere versato direttamente nella botte riempita per circa un quarto o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'irroratore. Mantenendo l'agitatore in funzione, portare a volume il serbatoio; effettuare quindi il trattamento mantenendo costantemente la poltiglia in agitazione, anche durante eventuali soste con irroratore chiuso.

AVVERTENZE

- Non impiegare ZEANET 75 WG su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride.
- I geoinsetticidi a base di Teflutrin, Benfuracarb, Carbosulfan, Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specie nel trattamento unico che potrebbero dare origine a fenomeni di fitotossicità
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

a) Svuotato il serbatoio, risciacquarlo accuratamente con acqua pulita unitamente alla pompa e alla barra di distribuzione; svuotare quindi nuovamente l'impianto di distribuzione.

b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione al 5% di ipoclorito di sodio nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barra di distribuzione mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.

c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto precedentemente.

d) Eliminare accuratamente le tracce di ipoclorito di sodio risciacquando completamente serbatoio, pompa e barra con acqua pulita.

e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ipoclorito di sodio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41100 Modena Tel. 059-586511

09A00891

DECRETO 10 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Mibutil 12 EC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 25 settembre 2008 dall'impresa GENETTI GmbH S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MIBUTIL 12 EC uguale al prodotto di riferimento denominato MASSOCUR 12 E registrato al n. 11650 con D.D. in data 7 aprile 2003 dell'impresa C. Q. Massò con sede in Barcellona (Spagna);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato MASSOCUR 12 E dell'impresa C.Q. Massò;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato MIBUTIL 12 EC è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Miclobutanil;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 l'impresa GENETTI GmbH S.r.l. con sede in Merano (BZ), via Parini, 4/A è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario NOCIVO-PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato MIBUTIL 12 EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dalle imprese:

COMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A. – Barcellona (Spagna);

SIMONIS – Doentichem (Olanda).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14475.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 10 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MIBUTIL 12 EC

Fungicida sistemico
Tipo di formulazione : concentrato emulsionabile

Composizione:
-MICLOBUTANIL puro 13,4 (=125 g/lt)
-Coformulanti qb a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO :
Irritante per gli occhi; Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione; L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza; In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Titolare dell'autorizzazione:
Genetti GmbH / S.r.l., Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ) -Tel +39 0473 55.02.15

Officine di Produzione:
COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A. – Barcellona (Spagna)
SIMONIS – Doentichem (Olanda)

Contenuto netto: Litri 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 – 5 – 10 – 15 **PARTITA N.**

Registrazione n. xxxxx Ministero del lavoro, salute, politiche sociali del xx/xx/xxxx

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose dei tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermati eritemaatose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, brancospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Fungicida ad azione sistemica con attività preventiva, curativa ed eradicante, il prodotto penetra rapidamente nei tessuti sfuggendo all'azione dilavante della pioggia
Viene impiegato sulle seguenti colture :
Vite : impiegato contro all'Oidio alle seguenti dosi :
- Uva da vino : ml 15 – 20 / hl sino alla fioritura, quindi a ml 30 dalla allegagione in avanti, con trattamenti ogni 14 giorni.
- Uva da tavola : ml 20 / hl sino alla fioritura, quindi a ml 30 dalla allegagione in avanti, con trattamenti ogni 8 – 14 giorni in funzione dello stato vegetativo e dell'intensità dell'infezione fungina.
Nel controllo del Marciume nero (Black-rot) alla dose di 15 - 30 ml/hl d'acqua ad intervallo di 8-14 giorni, con dose maggiore ad intervallo maggiore)
Pesco – contro la Monilia ml 50 con 2 trattamenti all'epoca dei bottoni rosa ed alla caduta petali, in caso di condizioni climatiche sfavorevoli trattare anche in fioritura.
Contro l'Oidio alla dose di 40- 50 ml/hl iniziando alla scamiciatura del frutto e proseguendo ad intervalli di 10-14 giorni.
Susino : contro la Monilia alla dose di di 40 – 50 ml/hl con 2-3 trattamenti tra l'inizio della fioritura e la caduta dei petali.
Albicocco : contro la Monilia alla dose di ml 40 – 50 /hl con tre trattamenti compresi tra l'inizio della fioritura e la caduta dei petali; per combattere l'Oidio (Sphaeroteca pannosa) impiegare 40 – 50 ml/hl iniziando alla scamiciatura dei frutti e continuando ogni 14 giorni.
Melone - Cocomero - Zucchino - Cetriolo : contro l'Oidio alla dose di ml 40-50 / hl ogni 8-10 giorni alla prima comparsa della malattia.
Pomodoro – Peperone : contro Oidio (Leveillula taurica) a ml 40 – 50 / hl trattamenti ogni 8 – 12 giorni iniziando all'apparire della malattia, con utilizzo della dose massima quando vi è forte pressione della malattia ad intervalli ridotti.
Fragola : contro l'Oidio in post-trapianto ed in produzione a ml 40/hl trattando ad inizio malattia e continuando ogni 14 giorni.
Rosa – contro l'Oidio e Ticchiolatura alla dose di ml 40 – 50/hl
Garofano - contro la Ruggine alla dose di ml 40 – 5/hl
Nota: le dosi sopra riferite sono per trattamerni a volume normale, con bagnatura accurata delle parti suscettibili di malattia; in caso di trattamenti a basso volume impiegare la stessa dose per ettaro di prodotto impiegata in trattamenti a volume normale.

COMPATIBILITA' : compatibile con i fungicidi, compresi gli antiperonosporici sistemici, nonchè con gli insetticidi fosforganici o carbammati.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
"Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso professionalmente esposte" – "non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento" – "per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle" – "impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza"

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta su vite, 7 giorni su pesco, susino, albicocco e 3 giorni sulle altre colture.
Il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli organismi acquatici, osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro utilizzo è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall' uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

09A00892

DECRETO 10 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Expander S».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 28 agosto 2008 dall'impresa AGRIMPORT S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato EXPANDER S uguale al prodotto di riferimento denominato EXPANDER registrato al n. 10440 con D.D. in data 12 aprile 2000 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato EXPANDER dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato EXPANDER S è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva 6-Benziladenina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 12 aprile 2010 l'impresa AGRIMPORT S.p.A. con sede in via Piani, 1 - Bolzano è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE denominato EXPANDER S con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100-500 e litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: - ALTHALLER ITALIA S.r.l. San Colombano al Lambro (MI) autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981/1° febbraio 2000.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14454.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 10 gennaio 2009

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

EXPANDER S

(SOLUZIONE ACQUOSA) FITOREGOLATORE

Expander S

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
6-Benziladenina pura......... g 9,35 (= 100 g/l)
Coformulanti...................... q.b. a 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio :
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Titolare dell'autorizzazione :
Agrimport S.p.A. – Via Piani,1 – 39100 Bolzano – Tel. +39 0471 97.65.98

Officina di Produzione :
ALTHALLER ITALIA S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Registrazione n. xxxxxx Ministero del lavoro, salute, politiche sociali del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : ml 100, 500; litri 1, 5, 10, 20

Partita n.: *

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritazione cutanea, degli occhi e dell'apparato respiratorio
Terapia: sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

EXPANDER S è un fitoregolatore a base di 6 benziladenina impiegato in frutticoltura (melo e pero) per migliorare lo sviluppo dei getti laterali in giovani piante e anticiparne l'entrata in produzione.
Manifesta le sue capacità principalmente su cultivar con un basso potenziale di ramificazione. In piante di melo e di pero di 1-4 anni in vivaio permette di ampliare l'angolo di inserzione delle branche principali favorendo una migiiore predisposizione all'allevamento di produzione.

EPOCA E DOSI D'IMPIEGO

EXPANDER S si impiega in vivaio su piante non ancora in produzione alla dose di 100 ml/hl su melo e di 150 ml/hl su pero. Effettuare tre trattamenti, a distanza di 5-7 giorni l'uno dall'altro. Il primo intervento va eseguito quando i getti sviluppati dalla gemma apicale hanno una lunghezza di ca. 5-7 cm. e 4-6 foglie non ancora completamente distese. I prodotto va impiegato con volumi di acqua variabili da 300 a 1000 l/ha a seconda dello sviluppo delle piante assicurando una uniforme bagnatura. Si consiglia l'aggiunta di un bagnante non ionico.
Il prodotto può essere impiegato anche con trattamenti localizzati alla gemma apicale delle piante alla dose di 150-200 ml prodotto diluiti in 20 litri di acqua con l'aggiunta di un buon bagnante non ionico spruzzando almeno 0,5 ml di soluzione per bagnare bene la gemma ed avere un leggero gocciolamento.
Per favorire l'emissione dei nuovi rami il trattamento va eseguito dopo una abbondante pioggia o irrigazione e dovrà essere preceduto o seguito da una concimazione azotata.
EXPANDER S non va miscelato con altri prodotti.
Il trattamento deve essere ripetuto se entro 24 ore dal trattamento cadono più di 5 mm. di pioggia.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Versare la dose stabilita di **EXPANDER S** in circa metà della quantità d'acqua e, tenendo la soluzione in costante agitazione, aggiungere altra acqua sino a raggiungere il volume desiderato.

COMPATIBILITA'

Il prodotto si impiega da solo.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio dei preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

EXPANDER S

(Soluzione Acquosa) Fitoregolatore

Expander S

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
6-Benziladenina pura .g 9,35 (= 100 g/l)
Coformulanti...............q.b. a 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio :
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Titolare dell'autorizzazione :
Agrimport S.p.A. – Via Piani,1 – 39100 Bolzano – Tel. +39 0471 97.65.98

Officina di Produzione :
ALTHALLER ITALIA S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Registrazione n. xxxxxx Ministero del lavoro, salute, politiche sociali del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : ml 100, 500; litri 1, 5, 10, 20

Partita n.: *

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

09A00893

DECRETO 10 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Sciarada FL».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 9 ottobre 2008 dall'impresa TECOMAG S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SCIARADA FL uguale al prodotto di riferimento denominato ZIP registrato al n. 12198 con D.D. in data 26 ottobre 2005 dell'impresa Diachem S.p.A. con sede in Albano S. Alessandro (BG);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato ZIP dell'impresa Diachem S.p.A.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato SCIARADA FL è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Bifentrin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 26 ottobre 2010 l'impresa TECOMAG S.r.l. con sede in S. Martino di Mugnano (MO), via Bellaria, 356/a è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato SCIARADA FL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-20-50-100-250-500-750 e litri 1-2-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa : FIVESTAR (Nantong) Chemical Company Ltd – Nantong, Jiangsu (Rep. Pop. Cinese) nonchè preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

CHEMIA S.p.A. – S. Agostino (FE) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994;

DIACHEM S.p.A. - UP-SIFA – Caravaggio (BG) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/5 febbraio 2007.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14494.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 10 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

SCIARADA FL

Insetticida polivalente di contatto e ingestione indicato per la lotta contro diversi insetti ed acari parassiti delle colture
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Bifentrin puro g 2 (= 20 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Tecomag S.r.l. – via Bellaria 356/a – S. Martino in Mugnano (MO)
Tel +39 059 460546

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
CHEMIA S.p.A. – S. Agostino (FE)
FIVESTAR (Nantong) Chemical Company Ltd – Nantong, Jiangsu (Rep. Pop. Cinese)

Registrazione n. xxxxx Ministero del lavoro, salute, politiche sociali del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: ml 10 – 20 – 50 – 100 – 250 – 500 – 750; Litri 1 – 2 – 5 – 10

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici nonché dei bambini. Sintomo a carico del SNC : tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree, rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea, reazioni allergiche scatenanti anafilassi, ipertemia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: Sintomatica e di rianimazione. Controindicazioni: sono controindicati i grassi digeribili, gli oli, l'alcool che potrebbero aumentare l'assorbimento.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
SCIARADA FL è un insetticida acaricida che agisce per contatto ed ingestione a dosaggi molto bassi. La sua azione si manifesta oltre che per azione diretta anche per effetto repellente sui vari parassiti.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO:
SCIARADA FL va impiegato alla prima comparsa dei parassiti, utilizzando comuni pompe irroratrici a volume normale.
Il prodotto si impiega sulle seguenti colture e ai seguenti dosaggi per ogni 100 litri di acqua:
Melo, Pero contro: Filominatori: ml 150 ml al volo degli adulti – Ricamatrici: ml 100-150 all'inizio dell'infestazione - Carpocapsa: ml 100 - Afidi: ml 100 – Psilla: ml 240-300 all'inizio dell'infestazione – Acari: ml 240-300.
Pesco, Susino, Albicocco contro: Afidi: ml 80 a "bottoni rosa", ml 100 per altri tipi d'intervento – Minatori ml 100-150 – Tripidi: ml 100-150 – Tignole: ml 80-100 - Acari: ml 240-300.
Ciliegio, Amarena, Mirabolano contro: Afidi: ml 100 - Mosca delle ciliegie: ml 100-200
Vite da vino e vite da tavola contro: Tignole: ml 150 – Cicaline: ml 100-150
Agrumi contro: Afidi: ml 100 – Saissetia: ml 200 - Acari: ml 200-300
Solanacee (Pomodoro, Peperone, Melanzana) contro: Afidi: ml 100 - Aleurodidi: ml 200 - Nottue: ml 120-150 - Acari (Tetranychus u.): ml 200
Cucurbitacee (Melone, Cetriolo, Zucchino, Zucca, Cocomero) contro: Afidi: ml 100 – Aleurodidi: ml 200 - Acari (Tetranychus u.): ml 200
Pisello contro: Afidi: ml 100 - Acari (Tetranychus u.): ml 200
Fagiolino contro: Afidi: ml 100 - Nottue, Piralide: litri 1/ha
Lattuga, Crescione, Scarola, Indivia, Cicoria, Rucola, Dolcetta contro: Afidi: ml 100 - Nottue: litri 1/ha
Radicchio contro: Afidi: ml 100 - Nottue, Piralide: litri 1/ha - Acari (Tetranychus u.) ml 200
Frumento contro: Afidi ml 350/ha nei trattamenti autunnali per la prevenzione del giallume virale – ml 350/ha nei trattamenti primaverili.
Mais contro: Nottue e Piralide: litri 1/ha
Fragola contro: Afidi: ml 100 – Cicaline: ml 150-200 - Acari (Tetranychus u.): ml 240-300
Colza contro: Meligete, Psilloide e Ceutorrinco: ml 500-750/ha.
Barbabietola da Zucchero contro: Afidi: ml 500-750/ha – Nottue, Altica, Cleono e Lisso: litri 1/ha.
Cotone contro: Afidi: ml 500/ha - Nottue: litri 1/ha - Acari: litri 4/ha
Porro contro: Tignola: ml 100-150
Cavoli ad infiorescenza, Cavoli a testa contro: Afidi: ml 500/ha - Nottue e Pieridi: litri 1-1,5/ha
Tabacco contro: Afidi: ml 500/ha – Nottue e Pulce: litri 1/ha
Colture floreali, Ornamentali, Forestali, Vivai contro: Tortrici della rosa: ml 150 - Afidi: ml 100 – Aleurodidi: ml 200 - Acari e Bega del garofano: ml 200-300.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Diluire in poca acqua la dose prestabilita di prodotto, versare poi il tutto nell'attrezzatura irrorante portando al volume desiderato con l'agitatore in funzione.

COMPATIBILITA'- Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione alcalina come Polisolfuri e Calce.
Nel dubbio, visto che non tutte le miscele sono state testate, è consigliabile effettuare un saggio preliminare di miscibilità.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Rischi di nocività: tossico per le api; molto tossico per i pesci.

ATTENZIONE: il formulato contiene una sostanza altamente tossica per gli organismi acquatici, le api e gli artropodi utili, osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego riportate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA :
Fagiolino, Porro, Radicchio - **3 giorni;** Cavolo broccolo, Cavolfiore, Cavoli a testa, Lattuga, Crescione, Scarola, Indivia, Cicoria, Rucola, Dolcetta, Melone, Cocomero, Zucca, Pomodoro, Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Pisello, Barbabietola da zucchero - Uva da tavola **7 giorni;** Fragola, Peperone, - **14 giorni;** Arancio, Mandarino, Melo, Pero, Pesco, Susino, Albicocco, Ciliegia, Amarena, Mirabolano, Uva da vino - **21 giorni;** Tabacco - **30 giorni;** Limone - **31 giorni;** Frumento, Mais - **42 giorni;** Colza - **240 giorni;** Cotone, Floreali, Ornamentali, Forestali **= =**

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

SCIARADA FL

Insetticida polivalente di contatto e ingestione
indicato per la lotta contro diversi insetti ed acari parassiti delle colture
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Bifentrin puro g 2 (= 20 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Tecomag S.r.l. – via Bellaria 356/a – S. Martino di Mugnano (MO)
Tel +39 059 460546

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
CHEMIA S.p.A. – S. Agostino (FE)
FIVESTAR (Nantong) Chemical Company Ltd – Nantong, Jiangsu (Rep. Pop. Cinese)

Registrazione n. xxxxx Ministero del lavoro, salute, politiche sociali del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: ml 10 – 20 – 50 – 100

PARTITA N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

09A00894

DECRETO 10 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Pyrinet».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 15 luglio 2008 dall'impresa MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PYRINET uguale al prodotto di riferimento denominato PYRINEX ME registrato al n. 9131 con D.D. in data 14 febbraio 1997 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato PYRINEX ME dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato PYRINET è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Clorpirifos;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 l'impresa MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. P.O.B. 60 – con sede in 84100 BEER SHEVA - ISRAELE è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE-PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato PYRINET con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100-250-500-750 e litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. Beer Sheva -. Israele, nonchè confezionato presso lo stabilimento dell'impresa LIFA S.r.l. – Vigonovo (VE) autorizzato con decreti del 1° agosto 1978/11 luglio 2007.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14381.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 10 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PYRINET

Composizione
Clorpirifos puro 23 g (=250 g/l)
Coformulant q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd.
P.O.B. 60 – 84100 Beer-Sheva – Israele
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
Via G. Falcone 13 - 24126 Bergamo – Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. – Beer-Sheva – Israele
Stabilimento di confezionamento: LIFA Srl – Vigonovo (VE)
Distribuito da: KOLLANT Spa – Padova

Autorizzazione del Ministero della Sanità n. del

mL 100-250-500 – 750 ml; L 1-5-10 Partita n............

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale. edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolare. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PYRINET

MICROINCAPSULATO IN PASTA LIQUIDA

Insetticida dotato di energica azione di contatto, per ingestione e per inalazione

CARATTERISTICHE
Il PYRINET è un prodotto in pasta liquida a base di microcapsule di sostanze polimere contenenti Clorpirifos. La particolare formulazione conferisce al prodotto un minor rischio per gli applicatori ed una migliore e più duratura efficacia nei confronti degli insetti.

COLTURE PROTETTE, PARASSITI CONTROLLATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Agrumi: contro Cocciniglie, Dialeurodidi (es. Dialeurodes citri). Aleurodidi (p. es. Aleurotrixus floccosus), impiegare alla dose di 210 ml per hl di acqua. Formiche (formica argentina); impiegare alla dose di 420 ml/hl irrorando il terreno in ragione di 10 hl di acqua per ettaro.
Melo e pero: contro Carpocapsa, Psilla, Tortrici, Cocciniglia di San Josè 160-210 ml/hl di acqua.
Pesco: contro Tignola orientale (Cydia), Anarsia, Mosca della frutta, Cocciniglia Bianca, Cocciniglia di San Josè 160-210 ml/hl di acqua.
Vite: contro Tignola, Cicaline, Cocciniglie e Tripidi 160-210 ml/hl di acqua.
Olivo: contro Tignola e Coccinigllie 200 ml/hl di acqua.
Pomodoro: contro Dorifora, Piralide e Nottue 2 l/ha.
Peperone: contro Nottue e Piralide 2 l/ha.
Melanzana: contro Nottue, Piralide e Nezara 2 l/ha.
Patata: contro Dorifora, Nottue e Tignola 2 l/ha.
Fagiolo e Pisello: contro Piralide e Nottue 2 l/ha.
Carota: contro Tortrici, Lepidotteri, Nottue 2 l/ha.
Cipolla: contro Tripidi 2 l/ha.
Asparago: contro Nottue 2 l/ha.
Barbabietola da zucchero: contro Altica, Atomaria, Cleono, Nottue defogliatrici 2 l/ha.
Mais: contro Sesamia, Diabrotica virgifera, Piralide 2 l/ha.
Soia: contro Cimice verde, Coristoneura, Vanessa del cardo 2,5 l/ha.
Girasole: contro Nottue 2 l/ha.
Tabacco: contro Tripidi, Nottue, Crisomela del tabacco 2 l/ha.
Terreno destinato alla coltura dei cavoli (cavoli ad infiorescenza, cavolo cappuccio, cavolo cinese, cavolo rapa): contro Nottue, Lepidotteri terricoli 2 l/ha.
Pioppo: contro Criptorrinco e Saperda 420 ml/hl di acqua.
Floreali ed ornamentali (in pieno campo ed in serra): contro Aleurodidi, Tripidi, Totricidi 200 ml/hl. Contro Nottue, Cocciniglie, Oziorrichi 2,4 l/ha.

Il prodotto si impiega con attrezzature a volume normale aventi ugelli e filtri di diametro non inferiore a 0,3 mm (50 mesh).

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Agitare e rimescolare prima dell'uso. Diluire la dose di impiego prescritta in poca acqua a parte, rimescolando con cura, e successivamente diluire nel totale quantitativo di acqua necessaria, mantenendo in agitazione la miscela.

COMPATIBILITÀ
Il PYRINET non è compatibile con i prodotti alcalini.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenza: Non rientrare nelle zone trattate prima che la superficie fogliare sia completamente asciutta. Per operazioni agricole da effettuarsi sulle colture trattate entro i tempi di carenza, utilizzare dispositivi di protezione personale al fine di evitare il contatto cutaneo.

FITOTOSSICITÀ
Non effettuare trattamenti sugli agrumi nei mesi compresi tra gennaio e aprile.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è nocivo per insetti utili, animali domestici e bestiame. Non immettere bestiame al pascolo prima che siano trascorsi 60 gg dall'ultimo trattamento

Sospendere i trattamenti 90 giorni prima della raccolta per olivo; 60 giorni per agrumi, barbabietola da zucchero e tabacco; 30 giorni per vite, pesco, melo, pero, patata, mais; 21 giorni per pomodoro, peperone, carota, cipolla; 15 giorni per melanzana , pisello, fagiolo, asparago; 120 giorni per soia e girasole

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

ED LUG08

09A00895

DECRETO 10 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Brancher Dirado S».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 28 agosto 2008 dall'impresa AGRIMPORT S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato BRANCHER DIRADO S uguale al prodotto di riferimento denominato BRANCHER DIRADO registrato al n. 11479 con D.D. in data 22 ottobre 2002 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato BRANCHER DIRADO dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato BRANCHER DIRADO S è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva 6-Benziladenina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 l'impresa AGRIMPORT S.p.A. con sede in via Piani, 1 - Bolzano è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE denominato BRANCHER DIRADO S con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,100-0,200-0,500-1-2-5-20.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa ALTHALLER ITALIA S.r.l. San Colombano al Lambro (MI) , autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981/1° febbraio 2000.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14452.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 10 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BRANCHER DIRADO S

(SOLUZIONE ACQUOSA) FITOREGOLATORE

Brancher dirado S

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
6-Benziladenina puro................g 9,35 (= 100 g/l)
Coformulanti.............................q.b. a 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio :
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Titolare dell'autorizzazione :
Agrimport S.p.A. – Via Piani,1 – 39100 Bolzano – Tel. +39 0471 97.65.98

Officina di Produzione :
ALTHALLER ITALIA srl – S. Colombano al Lambro (MI)

Registrazione n. xxxxxx Ministero del lavoro, salute, politiche sociali del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : 0,100 – 0,200 – 0,500 – 1 – 2 – 5 – 10 litri

Partita n.: *

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi : irritazioni cutanee, degli occhi e dell'apparato respiratorio
Terapia : sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il Brancher dirado S è un fitoregolatore a base di 6-Benziladenina impiegato in frutticoltura (melo e pero) per migliorare lo sviluppo dei getti laterali in giovani piante e anticiparne l'entrata in produzione. Manifesta le sue capacità principalmente su cultivar con un basso potenziale di ramificazione. In piante di melo e di pero di 1-4 anni in vivaio permette di ampliare l'angolo di inserzione delle branche principali favorendo una migliore predisposizione all'allevamento di produzione. Su melo in produzione è utilizzabile come diradante dei frutticini secondo le modalità esposte di seguito.

EPOCA E DOSI D'IMPIEGO

1) Melo e Pero in vivaio
Il Brancher dirado S si impiega in vivaio su piante non ancora in produzione alla dose di 100 ml/hl su melo e di 150 ml/hl su pero. Effettuare tre trattamenti, a distanza di 5-7 giorni l'uno dall'altro. Il primo intervento va eseguito quando i getti sviluppati dalla gemma apicale hanno una lunghezza di ca. 5-7 cm. E 4-6 foglie non ancora completamente distese.
Il prodotto va impiegato con volumi di acqua variabili da 300 a 1000 l/ha a seconda dello sviluppo delle piante assicurando una uniforme bagnatura. Si consiglia l'aggiunta di un bagnante non ionico. Il prodotto può essere impiegato anche con trattamenti localizzati alla gemma apicale delle piante alla dose di 150-200 ml di prodotto diluiti in 20 litri di acqua con l'aggiunta di un buon bagnante non ionico spruzzando almeno 0,5 ml di soluzione per bagnare bene la gemma ed avere un leggero gocciolamento. Per favorire l'emissione dei nuovi rami il trattamento va eseguito dopo una abbondante pioggia o irrigazione e dovrà essere preceduto o seguito da una concimazione azotata.
2) Diradamento dei frutti di Melo
Il Brancher dirado S si impiega alla dose di 100 ml/hl quando i frutti hanno raggiunto un diametro medio di 10-13 millimetri. Bagnare uniformemente la vegetazione trattando preferibilmente su vegetazione asciutta. Condizioni di eccessiva secchezza dell'aria o di stress delle piante possono influire negativamente sulla efficacia del trattamento. Nel rigoroso rispetto delle rispettive prescrizioni d'uso ed etichette,Brancher dirado S può venire associato ad acido naftalenacetico per ottenere un maggiore effetto diradante.

Il Brancher dirado S non va miscelato con altri prodotti al di fuori di quelli citati in etichetta.
Negli impieghi su piante non in produzione, il trattamento deve essere ripetuto se entro 24 ore da esso cadono più di 5 mm. di pioggia.
Preparazione della miscela : Versare la dose stabilita di Brancher dirado S in circa metà della quantità d'acqua e, tenendo la soluzione in costante agitazioen, aggiungere altra acqua sino a raggiungere il volume desiderato.
COMPATIBILITÀ : salvo quanto indicato in etichetta, il prodotto si impiega da solo.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

BRANCHER DIRADO S

(SOLUZIONE ACQUOSA) FITOREGOLATORE

Brancher dirado S

IRRITANTE

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
6-Benziladenina puro g 9,35 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio :
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
Consigli di Prudenza :
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Titolare dell'autorizzazione :
Agrimport S.p.A. – Via Piani,1 – 39100 Bolzano – Tel. +39 0471 97.65.98

Officina di Produzione:
ALTHALLER ITALIA srl – S. Colombano al Lambro (MI)

Registrazione n. xxxxxx Ministero del lavoro, salute, politiche sociali del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: litri 0,100

Partita n.: *

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

09A00896

DECRETO 10 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cimostar R».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 22 ottobre 2008 dall'impresa SCAM S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato CIMOSTAR R uguale al prodotto di riferimento denominato CIMORAM registrato al n. 8105 con D.D. in data 9 novembre 1992 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato CIMORAM dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato CIMOSTAR R è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Cimoxanil e Rame metallo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 dicembre 2010 l'impresa SCAM S.p.A. con sede in Modena, Strada Bellaria, 164 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE-PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato CIMOSTAR R con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,100-0,250-0,500-1-5-10 nonchè in sacchetti idrosolubili nelle taglie da: kg 1(2x500g) - kg 1(4x250g) - kg 5 (10x500g) - kg 5 (5x1kg).

Il prodotto in questione è preparato anche in sacchetti idrosolubili presso lo stabilimento dell'impresa: - SCAM S.p.A. Modena autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14492.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 10 gennaio 2009

Il direttore generale: Borrello
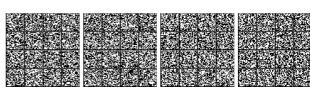
ALLEGATO

CIMOSTAR R

Fungicida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Cimoxanil puro g 4
- Rame metallo puro g 38
(sottoforma di ossicloruro)
- Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.- Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41100 Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena
Distribuito da: Certis Europe BV – Via Guaragna 3 – Saronno (VA)

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.
del

Kg 0,100/0,250/0,500/1/5/10 **Partita n. :**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive CIMOXANIL 4%, RAME METALLO 38%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **CIMOXANIL** derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
RAME Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica. **Controindicazioni:** ---- **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO CIMOSTAR R è un fungicida efficace contro la Peronospora della vite e di numerose colture orticole ed industriali. L'associazione dei due principi attivi che agiscono sia per penetrazione nei tessuti vegetali (Cimoxanil) che per contatto (Rame) assicura rapidità, persistenza d'azione e resistenza al dilavamento.
CIMOSTAR R è indicato per la protezione delle seguenti colture:
Vite: contro la Peronospora (*P. viticola*) alla dose di 200-300 g/hl, iniziando gli interventi quando si verificano le condizioni (andamento climatico, fase fenologica della coltura, ecc.) favorevoli allo sviluppo delle infezioni primarie e proseguendoli ad intervalli di 6-8 giorni fino a quando persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello, Carciofo, Girasole, Soia, Tabacco, Rosa: contro la Peronospora (*Phytophtora infestans, Bremia lactucae, Peronospora spinaciae, Pseudoperonospora cubensis, Peronospora schledeni, Phytophtora porri, Peronospora pisi, Peronospora helianthi, Peronospora manshurica, Peronospora tabacina, Peronospora sparsa*) alla dose di 200-300 g/hl iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni idonee allo sviluppo del patogeno. Utilizzare sempre un volume di acqua appropriato al fine di garantire una completa ed uniforme bagnatura delle superfici vegetali ed un adeguato apporto di prodotto. Nelle applicazioni su Cipolla, Aglio e Porro aggiungere un bagnante adesivo.
COMPATIBILITA': il prodotto non é compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. **FITOTOSSICITA':** non si deve trattare durante la fioritura.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA Sospendere i trattamenti: 20 giorni prima della raccolta per Vite, Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello, Tabacco. - 21 giorni per il Carciofo. - 28 giorni per Girasole e Soia.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

CIMOSTAR R

Fungicida in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Cimoxanil puro		**g**	**4**
- Rame metallo puro (sottoforma di ossicloruro)		**g**	**38**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g**	**100**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.- Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41100 Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Distribuito da: Certis Europe BV – Via Guaragna 3 – Saronno (VA)

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. del

kg 1 (= 2 sacchetti da 500 g), kg 1 (= 4 sacchetti da 250 g),
kg 5 (= 10 sacchetti da 500 g), kg 5 (= 5 sacchetti da 1 kg) **Partita n. :**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive CIMOXANIL 4%, RAME METALLO 38%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **CIMOXANIL** derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **RAME** Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** sintomatica. **Controindicazioni:** ---- **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO CIMOSTAR R è un fungicida efficace contro la Peronospora della vite e di numerose colture orticole ed industriali. L'associazione dei due principi attivi che agiscono sia per penetrazione nei tessuti vegetali (Cimoxanil) che per contatto (Rame) assicura rapidità, persistenza d'azione e resistenza al dilavamento. CIMOSTAR R è indicato per la protezione delle seguenti colture:
Vite: contro la Peronospora (*P. viticola*) alla dose di 200-300 g/hl, iniziando gli interventi quando si verificano le condizioni (andamento climatico, fase fenologica della coltura, ecc.) favorevoli allo sviluppo delle infezioni primarie e proseguendoli ad intervalli di 6-8 giorni fino a quando persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. **Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello, Carciofo, Girasole, Soia, Tabacco, Rosa:** contro la Peronospora (*Phytophtora infestans, Bremia lactucae, Peronospora spinaciae, Pseudoperonospora cubensis, Peronospora schledeni, Phytophtora porri, Peronospora pisi, Peronospora helianthi, Peronospora manshurica, Peronospora tabacina, Peronospora sparsa*) alla dose di 200-300 g/hl iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni idonee allo sviluppo del patogeno. Utilizzare sempre un volume di acqua appropriato al fine di garantire una completa ed uniforme bagnatura delle superfici vegetali ed un adeguato apporto di prodotto. Nelle applicazioni su Cipolla, Aglio e Porro aggiungere un bagnante adesivo.
COMPATIBILITA': il prodotto non é compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. **NOCIVITA':** il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA Sospendere i trattamenti: 20 giorni prima della raccolta per Vite, Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello, Tabacco. - 21 giorni per il Carciofo. - 28 giorni per Girasole e Soia.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI-PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO-DA NON VENDERSI SFUSO-IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE-IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE –NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE – EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE-DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE-DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed...

5) ... aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

CIMORAM

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Cimoxanil puro g 4
- Rame metallo puro g 38
  (sottoforma di ossicloruro)
- Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Da sciogliere in acqua senza rompere

Contenuto 0.250 – 0.500 - 1 Kg

Avvertenza: leggere l'etichetta riportata sulla confezione.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164
41100 Modena Tel. 059-586511

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. del

09A00897

DECRETO 10 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Apollo Plus».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 1° settembre 2008 dall'impresa SCAM S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato APOLLO PLUS uguale al prodotto di riferimento denominato SPAIKIL DOUBLE registrato al n.12523 con D.D. in data 16 aprile 2008 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato SPAIKIL DOUBLE dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato APOLLO PLUS è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Clofentezine e Bifentrin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 16 aprile 2013 l'impresa SCAM S.p.A. con sede in Strada Bellaria, 164 - Modena, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE-PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato APOLLO PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 20-50-150-250 e litri 0,500-1-5.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in Modena autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14458.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 10 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

APOLLO PLUS

ACARICIDA-INSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- CLOFENTEZINE puro		**g**	**9,3 (= 100,00 g/l)**
- BIFENTRIN puro		**g**	**2,32 (= 25,00 g/l)**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g**	**100**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
NORME PRECAUZIONALI: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/i schede informative, in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41100 Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa – Modena
Distribuito da: Makhteshim Agan Italia Srl – Via Falcone,13-Bergamo

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
n. del

L 0,500 – 1 – 5 / ml. 20 – 50 – 150 - 250 **Partita n.**

INFORMAZIONI MEDICHE: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive CLOFENTEZINE 9,3%, BIFENTRIN 2,32% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: CLOFENTEZINE: ---- BIFENTRIN (classe dei Piretroidi) **Sintomi**: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali: particolare sensibilità da parte di pazienti allergici e asmatici, nonché dei bambini. **Sintomi a carico del SNC**: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione. **Controindicazioni:** sono controindicati i grassi digeribili, gli oli, l'alcool che potrebbero aumentare l'assorbimento. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO
APOLLO PLUS è un acaricida-insetticida a bassa tossicità che agisce per contatto e, più limitatamente, per ingestione.
E' caratterizzato sia da una elevata attività nei confronti delle uova (invernali ed estive) e dei primi stadi di sviluppo (larve e protoninfe) e ha da un veloce effetto abbattente sulle forme mobili. Manifesta, oltre all'azione diretta, anche un importante effetto repellente. APOLLO PLUS è efficace, oltre che nei confronti delle diverse specie di acari ed eriofidi, anche verso numerosi insetti fitofagi. Può essere utilizzato sulle seguenti colture alle dosi riportate:
Melo, Pero: contro i Ragno rosso (*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae*) ed Eriofidi (*Epitrimerus pyri, Aculus* spp, ecc.) 150-160 ml/hl. Il trattamento consente di controllare anche eventuali infestazioni di Afidi (*Aphis spp., Myzus* spp., ecc.) e adulti di Psilla (*Psylla* spp.)
Susino: contro Ragno rosso (*P. ulmi,* ecc.) ed Eriofidi (*Aculus* spp., ecc.*)* 150-160 ml/hl. L'applicazione è efficace anche nei confronti delle diverse specie di Afidi (*Mizus* spp., *Hyalopterus* spp., *Brachycaudus* spp., ecc.) eventualmente presenti.
Vite (uva da vino): contro Ragno rosso e giallo (*Panonychus ulmi, Eotetranychus carpin,* ecc.*)* ed Eriofidi (*Calepitrimerus vitis,* ecc.) 100-120 ml/hl. L'intervento consente il controllo anche delle Tignole (*L. botrana, C. ambiguella, A. pulchellana*) nel caso di coincidenza delle epoche.
Fragola, Pomodoro, Melone: contro Ragno rosso (*T. urticae,* ecc.), Eriofidi (*Aculops lycopersici,* ecc.), Afidi (*Myzus* spp., *Macrosiphum* spp., *Aphis* spp., *Aphis gossypii,* ecc.), Aleurodidi (*T. vaporariorum,* ecc.), Nottue (*H. armigera,* ecc.*)* 150 ml/hl.
Colture Floreali ed Ornamentali: contro Ragno rosso (*Tetranychus urticae, P. ulmi,* ecc.*)* e Eriofidi (*Stenacis triradiatus, Phytoptus* spp., *Phyllocoptes trotteri,* ecc), Afidi (*Myzus* spp., *Aphis* spp., ecc.), Tortricidi (*E. acerbella,* ecc.), Aleurodidi (*T. vaporariorum)* 150-180 ml/hl.
I dosaggi sopra riportati si riferiscono ad applicazioni effettuate a "volume normale". Nel caso i trattamenti vengano effettuati impiegando volumi ridotti di acqua, è necessario prevedere un aumento proporzionale delle dosi/hl al fine di assicurare un adeguato apporto di prodotto per ettaro.
COMPATIBILITA': APOLLO PLUS non è miscibile con prodotti a reazione alcalina quali Poltiglie Bordolesi e Solfati di rame basici.
FITOTOSSICITA': APOLLO PLUS risulta perfettamente selettivo per le colture riportate in etichetta. Su Colture Floreali e Ornamentali, dato l'elevato numero di specie presenti, si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole aree prima di trattare ampie superfici.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti:
- 15 giorni prima della raccolta di Fragola, Pomodoro, Melone.
- 30 giorni prima di Melo, Pero, Susino, Vite (uva da vino)

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Etichetta formato ridotto ai sensi dell'Art.16 comma 2 del D.L. 194/95 per le taglie da ml 20-50-150

APOLLO PLUS

ACARICIDA-INSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- CLOFENTEZINE puro		**g**	**9,3 (= 100,00 g/l)**
- BIFENTRIN puro		**g**	**2,32 (= 25,00 g/l)**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g**	**100**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
NORME PRECAUZIONALI: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/i schede informative, in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41100 Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa – Modena
Distribuito da: Makhteshim Agan Italia Srl – Via Falcone,13-Bergamo

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
n. del

ml. 20-50-150 **Partita n.**

INFORMAZIONI MEDICHE: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive CLOFENTEZINE 9,3%, BIFENTRIN 2,32% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: CLOFENTEZINE: ---- BIFENTRIN (classe dei Piretroidi) **Sintomi**: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali: particolare sensibilità da parte di pazienti allergici e asmatici, nonché dei bambini. **Sintomi a carico del SNC**: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione. **Controindicazioni:** sono controindicati i grassi digeribili, gli oli, l'alcool che potrebbero aumentare l'assorbimento. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO
APOLLO PLUS è un acaricida-insetticida a bassa tossicità che agisce per contatto e, più limitatamente, per ingestione.
E' caratterizzato sia da una elevata attività nei confronti delle uova (invernali ed estive) e dei primi stadi di sviluppo (larve e protoninfe) e ha da un veloce effetto abbattente sulle forme mobili. Manifesta, oltre all'azione diretta, anche un importante effetto repellente. APOLLO PLUS è efficace, oltre che nei confronti delle diverse specie di acari ed eriofidi, anche verso numerosi insetti fitofagi.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Foglio illustrativo

APOLLO PLUS

ACARICIDA-INSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

APOLLO PLUS è un acaricida-insetticida a bassa tossicità che agisce per contatto e, più limitatamente, per ingestione.
E' caratterizzato sia da una elevata attività nei confronti delle uova (invernali ed estive) e dei primi stadi di sviluppo (larve e protoninfe) e ha da un veloce effetto abbattente sulle forme mobili. Manifesta, oltre all'azione diretta, anche un importante effetto repellente. APOLLO PLUS è efficace, oltre che nei confronti delle diverse specie di acari ed eriofidi, anche verso numerosi insetti fitofagi. Può essere utilizzato sulle seguenti colture alle dosi riportate:
Melo, Pero: contro i Ragno rosso (*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae*) ed Eriofidi (*Epitrimerus pyri, Aculus* spp, ecc.) 150-160 ml/hl. Il trattamento consente di controllare anche eventuali infestazioni di Afidi (*Aphis spp., Myzus* spp., ecc.) e adulti di Psilla *(Psylla* spp.)
Susino: contro Ragno rosso *(P. ulmi,* ecc.) ed Eriofidi *(Aculus* spp., ecc.*)* 150-160 ml/hl. L'applicazione è efficace anche nei confronti delle diverse specie di Afidi *(Mizus* spp.*, Hyalopterus* spp.*, Brachycaudus* spp., ecc.) eventualmente presenti.
Vite (uva da vino): contro Ragno rosso e giallo (*Panonychus ulmi, Eotetranychus carpin,* ecc.*)* ed Eriofidi (*Calepitrimerus vitis,* ecc.) 100-120 ml/hl. L'intervento consente il controllo anche delle Tignole (*L. botrana, C. ambiguella, A. pulchellana*) nel caso di coincidenza delle epoche.
Fragola, Pomodoro, Melone: contro Ragno rosso *(T. urticae,* ecc.), Eriofidi *(Aculops lycopersici,* ecc.), Afidi *(Myzus* spp., *Macrosiphum* spp.*, Aphis* spp.*, Aphis gossypii,* ecc.), Aleurodidi *(T. vaporariorum,* ecc.*),* Nottue *(H. armigera,* ecc.*)* 150 ml/hl.
Colture Floreali ed Ornamentali: contro Ragno rosso *(Tetranychus urticae, P. ulmi,* ecc.*)* e Eriofidi (*Stenacis triradiatus, Phytoptus* spp.*, Phyllocoptes trotteri,* ecc), Afidi *(Myzus* spp., *Aphis* spp.*,* ecc.), Tortricidi *(E. acerbella,* ecc.*),* Aleurodidi *(T. vaporariorum)* 150-180 ml/hl.
I dosaggi sopra riportati si riferiscono ad applicazioni effettuate a "volume normale". Nel caso i trattamenti vengano effettuati impiegando volumi ridotti di acqua, è necessario prevedere un aumento proporzionale delle dosi/hl al fine di assicurare un adeguato apporto di prodotto per ettaro.
COMPATIBILITA': APOLLO PLUS non è miscibile con prodotti a reazione alcalina quali Poltiglie Bordolesi e Solfati di rame basici.
FITOTOSSICITA': APOLLO PLUS risulta perfettamente selettivo per le colture riportate in etichetta. Su Colture Floreali e Ornamentali, dato l'elevato numero di specie presenti, si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole aree prima di trattare ampie superfici.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti:
- 15 giorni prima della raccolta di Fragola, Pomodoro, Melone.
- 30 giorni prima di Melo, Pero, Susino, Vite (uva da vino)

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41100 Modena Tel. 059-586511

09A00898

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G903009/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
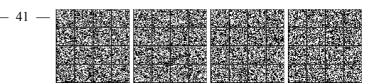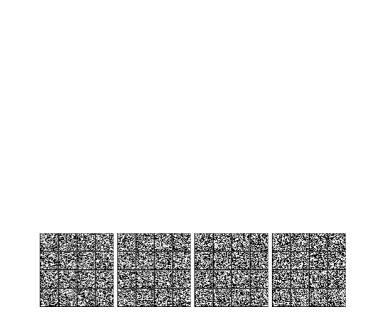
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.